

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELE PERSANO

Seduta del 05/12/2024

## FATTO

Nel presente procedimento, la parte ricorrente afferma quanto segue:

- concludeva un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. \*\*\*239), per un capitale lordo mutuato di € 36.360,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da € 303,00 ciascuna;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza 29/02/2024, dopo il pagamento di n. 50 rate;
- esperiva infruttuosamente reclamo con il quale chiedeva la restituzione pro quota degli oneri e commissioni;
- in ragione di quanto sopra, ha presentato ricorso in autonomia.

La ricorrente chiede, dunque, all'Arbitro di voler accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso pro quota degli oneri e commissioni.

L'intermediario, per contro, nelle proprie controdeduzioni, chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e, in ogni caso, domanda il rigetto del ricorso affermando quanto segue:

- la cliente sottoscriveva il 31/07/2019 con altro intermediario il contratto di finanziamento n. \*\*\*239; l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta il 29/02/2024;
- ha restituito alla ricorrente i costi connessi con la durata del finanziamento e non



- maturati in sede di estinzione anticipata, quali in particolare gli interessi corrispettivi;
- in applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, l'intermediario non è tenuto a restituire somme mai percepite;
  - la questione ad oggi va esaminata alla luce della sentenza della CGEU n. 555/23 che, in assoluto scostamento dalla precedente pronuncia Lexitor, ha affermato che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione dei costi *recurring* e non anche dei costi *up-front*;
  - come stabilito nel contratto di finanziamento sottoscritto dalla ricorrente, le voci di costo ricomprese quali "*up-front*", ossia che non dipendono dalla durata del contratto, e che sono imposte da un terzo rispetto ai costi imposti dal creditore, non rientrano nell'ambito di rimborso al consumatore;
  - la cliente si è rivolta liberamente ad un soggetto terzo, professionista per mezzo del quale ha ottenuto il finanziamento oggetto del ricorso; non ha mai percepito i costi di intermediazione finanziaria che sono stati direttamente versati all'agente in attività finanziaria, pertanto, la domanda di ripetizione dell'indebito non può essere rivolta al finanziatore, privo di legittimazione passiva;
  - i costi di intermediazione finanziaria consistono in somme destinate a remunerare un'attività assolutamente di natura "*up-front*" perché afferente alla fase addirittura prodromica alla conclusione del contratto di prestito;
  - il contratto di finanziamento distingue in modo chiaro e comprensibile per il cliente i costi imputabili ad attività prodromiche alla concessione del credito (*costi up-front*) da quelli connessi alla durata del finanziamento (*costi recurring*);
  - per quanto riguarda la richiesta del premio non goduto riferito al premio della polizza assicurativa a garanzia del finanziamento, secondo la previsione dell'art. 6 del contratto la banca cessionaria ha provveduto alla stipula delle assicurazioni obbligatorie per legge sostenendo i relativi costi, per cui nessun importo deve essere rimborsato alla cliente a tale titolo.

Successivamente, in sede di repliche, la cliente ha replicato alle controdeduzioni esponendo in particolare le seguenti argomentazioni:

- la documentazione contrattuale non contiene dettagli sufficienti che giustifichino l'addebito per le commissioni di intermediazione finanziaria;
- in riferimento agli oneri assicurativi non sono stati forniti dettagli esaustivi circa l'effettiva necessità di tale copertura assicurativa e il suo legame con i servizi offerti;
- gli addebiti relativi agli oneri non espressamente ricondotti a una specifica voce commissionale sollevano gravi perplessità, poiché tale pratica risulta in aperta violazione dei principi di trasparenza sanciti dalla legislazione bancaria.

L'intermediario, per contro, nelle proprie controrepliche, ha controreplicato ribadendo quanto già esposto nelle controdeduzioni, in particolare evidenziando che alla cliente è stato consegnato il contratto nel quale sono indicati chiaramente e senza alcuna ambiguità i costi sostenuti (interessi corrispettivi, spese di istruttoria e commissioni dell'intermediario del credito) con indicazione del relativo dettaglio, nonché è riportato che la cliente non ha stipulato le polizze assicurative connesse al finanziamento.

## DIRITTO



La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione delle commissioni e oneri non maturati e non riconosciuti alla cliente in sede di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Con riferimento alla norma richiamata, i Collegi avevano adottato un costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d. *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up-front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto.

Tale orientamento è stato successivamente superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte aveva affermato che "occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/2019 il Collegio di Coordinamento aveva enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".
- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con la legge n. 106 del 23/07/2021 di conversione del D.l. n. 73/2021 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.07.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato il testo dell'art. 125-sexies TUB.

La medesima legge di conversione prevede quale criterio temporale che:

"Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n. 21676/2021 il Collegio di Coordinamento, esprimendo il principio di diritto secondo cui: "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Successivamente, con ordinanza del 02.11.2021, il Tribunale di Torino ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la sentenza "Lexitor" dell'11 settembre 2019, questione di costituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.I. 25.05.2021, n. 73, convertito in legge 23.07.2021, n.106, nella parte in cui, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino le *"disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti"*, ha limitato ai contratti conclusi successivamente il principio di rimborsabilità di tutti costi compresi nel costo totale del credito.

Con sentenza n. 263 del 22.12.2022, la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato l'illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*.

Il che è stato ritenuto contrario all'art. 125-sexies, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi *up-front*, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario con la decisione n. 26525 del 2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 125-sexies TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei.

Si deve, dunque, stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo pro futuro dall'art. 11-octies, comma 2, del D.I. n. 73/2021, possa in qualche modo influenzare la disciplina e la sorte dei contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, o se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n. 26525 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo.

Come è noto, il "vecchio" art. 125-sexies TUB, come del resto l'art. 16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Per contro, il nuovo art. 125-sexies TUB stabilisce, al comma 2, che *"i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato"* e che, *"ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato"*.

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque avversi riguardo – in difetto di precise scelte negoziali – al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo dunque dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato.

In sostanza, le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie.

Si deve evidenziare, peraltro, che in data 2 agosto 2023 è stato convertito in legge il D.L. 13 giugno 2023 n. 69 (decreto "Salva infrazioni"), che apporta la seguente modifica all'art.

11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106:

«All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato"».

Successivamente, il 10 agosto 2023 è stato pubblicato il c.d. Decreto "Omnibus" (D.L. 10 agosto, n. 104, art. 27) con il quale è stata apportata una modifica alla legge di conversione del c.d. Decreto "Salva Infrazioni" (D.L. n. 69/2023). Tale decreto elimina la previsione per cui, se non diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato.

Il testo dell'art. 27 attualmente vigente è il seguente:

«*Estinzione anticipate dei contratti di credito al consumo*

All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte". »

Il Parlamento ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto "Omnibus", senza apportare modifiche all'art. 27 come sopra riportato. La legge di conversione n. 136 del 09/10/2023 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 di pari data.

Il richiamato intervento normativo conferma, dunque, la piena applicabilità al caso di specie dei principi espressi nella richiamata decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento.

Ciò premesso, non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame con i quali era già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Oggetto della presente controversia, in particolare, è un finanziamento estinto dopo il pagamento di 52 rate su 120 complessive previste in contratto.

È in atti evidenza del conteggio estintivo, emesso dall'intermediario il 12/02/2024.

Risulta, altresì, in atti evidenza della liberatoria rilasciata dall'intermediario in data 21/02/2024 che attesta l'estinzione del finanziamento.

La cliente formula una generica richiesta di rimborso degli oneri assicurativi.

Dalle evidenze contrattuali in atti, non risultano a carico della cliente oneri sostenuti per la sottoscrizione di polizze assicurative a garanzia del prestito.

In merito alle voci di costo per le quali è richiesta la restituzione della quota non maturata, in base agli orientamenti consolidati dei Collegi e con riguardo alla descrizione presente in

contratto, le spese di istruttoria e le commissioni intermediario del credito devono ritenersi di natura *up-front*.

Non sono presenti in atti rimborsi successi all'estinzione del prestito.

Ciò posto, come visto, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi e ai costi *up-front* il criterio della c.d. "curva degli interessi" (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 29.821,78	TAN	4,08%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	303,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	56,67%
Data di inizio del prestito	01/11/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	34,17%

rate pagate	52	rate residue	68	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di intermediazione		3.636,00		Upfront		34,17%	1.242,31	0,00	1.242,31
Spese istruttoria		900,00		Upfront		34,17%	307,50	0,00	307,50
<b>Totale</b>		<b>4.536,00</b>							<b>1.549,82</b>

La domanda, pertanto, merita parziale accoglimento. L'importo riconosciuto alla cliente deve essere arrotondato ad € 1.550,00 in seguito alle modifiche alle Disposizioni ABF in vigore dal 1.10.2020.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.550,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TINA